

Comune di Poirino (Torino)

**REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - APPROVAZIONE MODIFICHE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....*OMISSIS*.....

**DELIBERA**

**Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi**

- 1) Di procedere ad adeguare il regolamento edilizio comunale vigente, stabilendo pertanto che i commi 3, 4 e 5, dell'art. 51 Rampe - Titolo V Prescrizioni costruttive e funzionali del vigente Regolamento edilizio, saranno così formulati:

*3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:*

- a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia regolato da segnaletica. Nel caso in cui la rampa sia "cieca" ovvero non vi sia la visuale da inizio a fine della stessa sarà necessario regolare il senso di marcia mediante posa di un semaforo;*
- b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;*
- c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia regolato da segnaletica. Nel caso in cui la rampa sia "cieca" ovvero non vi sia la visuale libera da inizio a fine della stessa sarà necessario regolare il senso di marcia mediante posa di un semaforo;*
- d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.*

*4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:*

- a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia;*
- b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.*

*5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, di larghezza non inferiore a 0,90 m. **Tale percorso può non essere previsto quando esista un percorso di scale o di ascensori alternativi posti in adiacenza o in caso di comprovata impossibilità nel recupero di organismi edilizi esistenti.***

- 2) Di dichiarare la conformità del Regolamento così modificato a quanto disposto dal Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 548-9691 in data 29/07/1999 e ss.mm.ii.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.R. 08/07/99 n. 19 e smi.
- 4) Di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

- 5) Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 08/07/1999 n. 19, unitamente al regolamento edilizio integrato con la variazione di cui sopra, alla Giunta Regionale.
- 6) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4 comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.